



---

**REGOLAMENTO**

**PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI**

---

**Delibera C.d.A**

**25 giugno 2012**

(aggiornato il 22 gennaio 2013, il

28 maggio 2013, il 12 aprile 2016 e il 29 novembre 2016)

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI**

## **Premessa**

La disciplina delle operazioni con parti correlate contenuta nel Titolo V, Capitolo 5 della Circolare Banca d'Italia 263 del 2006 (di seguito anche "Disposizioni") mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tal fine, l'Autorità di Vigilanza dispone con le citate Disposizioni che le banche si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie.

In tale ambito, la Sezione III della normativa in argomento definisce sia l'iter di definizione delle procedure deliberative, sia un insieme di regole minimali alla base delle procedure per il compimento delle operazioni con soggetti collegati.

## **Articolo 1 – Aspetti generali**

### **1.1 Finalità**

Il presente documento ha lo scopo di disciplinare la procedura per l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti connessi (nel seguito, collettivamente, i Soggetti Collegati) poste in essere dalla Banca direttamente ovvero per il tramite di società controllate.

### **1.2 Responsabilità**

Il Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Banca nella seduta del 25 giugno 2012 previo parere vincolante dell'Amministratore Indipendente<sup>1</sup> e del Collegio Sindacale, espressivo del giudizio in merito all'idoneità della stessa a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia.

Il Regolamento è aggiornato, secondo le medesime modalità, nella seduta del 22 gennaio 2013, nella seduta del 28 maggio 2013, del 12 aprile 2016 e del 29 novembre 2016.

Nella formulazione del parere citato, l'Amministratore Indipendente e il Collegio Sindacale si sono avvalsi delle risultanze delle analisi elaborate dalle strutture interne alla Banca, ciascuna secondo le proprie competenze, in merito alle soluzioni organizzative e procedurali proposte e alla rispondenza delle stesse agli obiettivi della normativa. In particolare:

---

<sup>1</sup> Il Consiglio di Amministrazione nomina un ulteriore amministratore (indipendente) che funga da "Supplente" che possa svolgere i compiti attribuiti al primo (Responsabile delle operazioni con parti collegate) laddove quest'ultimo sia impedito ovvero privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione.

- la Funzione Compliance ha verificato la conformità delle presenti procedure alle finalità e contenuti della normativa della Banca d'Italia;
- la Funzione Compliance ha verificato la rispondenza dei parametri adottati per l'identificazione della diversa rilevanza delle operazioni ai criteri di sana e prudente gestione e all'operatività tipica della Banca.

Il Servizio Organizzazione assicura la messa in opera delle procedure operative interne e la pronta diffusione dei riferimenti necessari alla definizione della rilevanza delle operazioni da parte delle unità operative competenti.

Il presente Regolamento e gli eventuali aggiornamenti successivi sono pubblicate sul sito internet della Banca e sono applicate a partire dal 30 giugno 2012.

Eventuali modifiche del Regolamento, necessarie e/o opportune in virtù di modifiche normative e/o organizzative, sono proposte e deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo parere analitico e motivato nonché vincolante dell'Amministratore Indipendente e del Collegio Sindacale.

Nella nomina dell'amministratore responsabile di sovrintendere alle operazioni con parti collegate, il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare ogni circostanza utile ad assicurare che lo stesso:

- abbia le competenze necessarie:
  - per efficacemente svolgere il delicato ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali;
  - essere coinvolto, nelle operazioni di maggiore rilevanza, nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria;
  - esprimere un parere preventivo, formalizzato, motivato e supportato da idonea documentazione sull'interesse della banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- non sia potenzialmente portatore di conflitti di interesse ovvero lo sia in maniera non rilevante;
- abbia sempre autonomia ed indipendenza di giudizio.

Naturalmente i requisiti di cui sopra devono essere posseduti in via continuativa e per tutta la durata dell'incarico, con la conseguenza che al loro venire meno per qualsiasi motivo (ad esempio per la nomina dell'esponente in un comitato esecutivo), il Consiglio di Amministrazione dovrà attivarsi per sostituire il consigliere responsabile di sovrintendere alle operazioni con parti collegate ovvero il suo sostituto.

### 1.3 Destinatari

Destinatari del presente Regolamento sono tutte le unità organizzative della Banca.

### 1.4 Entrata in vigore

La Banca dovrà adoperarsi affinché sia garantito il pieno rispetto dei limiti prudenziali a partire dal 31 dicembre 2012.

## Articolo 2 – Normativa di riferimento

La fonte normativa presa in considerazione per il Regolamento è il Titolo V, Capitolo 5 “Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati” delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le Banche di Banca d’Italia.

Oltre a tale fonte normativa si è tenuto in considerazione quanto previsto da:

- a. Il Codice Civile – art. 2391 – *bis*;
- b. Il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, “Testo Unico Bancario”, art. 136 “Obbligazioni degli esponenti bancari”.

## Articolo 3 – Definizioni

Ai fini del Regolamento si intendono:

- a. Banca: Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago s.c.;
- b. Nozione di Controllo: Ai sensi dell’articolo 23 TUB: i casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile. Ossia, il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti:
  - a. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa;
  - b. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;
- c. Esponenti aziendali: i componenti gli organi di amministrazione e controllo della Banca e il Direttore Generale;

- d. Influenza notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, costituisce indice di influenza notevole il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:
- a. essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata;
  - b. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve;
  - c. l'esistenza di transazioni rilevanti intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" come definite nella presente Sezione, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.
- L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;
- e. Parte Correlata: gli esponenti aziendali;
  - f. soggetti collegati: l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti a essa connessi;
  - g. soggetti connessi: - le società e le imprese, costituite anche in forma non societaria, controllate da una parte correlata; - gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi;
  - h. Stretti familiari: i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di questo.

#### **Articolo 4 – Identificazione dei Soggetti Collegati**

La Banca identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, il perimetro dei Soggetti Collegati sulla base delle informazioni disponibili, facendo riferimento:

- alle dichiarazioni che gli Esponenti aziendali sono tenuti a rendere all'atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse;
- alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti;
- alle informazioni in possesso della Segreteria e Affari Societari, anche ricavate da eventuali *provider* esterni.

E' in capo alle Parti Correlate l'obbligo di cooperare con la Banca al fine di consentire un censimento corretto, completo e aggiornato per quanto riguarda l'individuazione dei Soggetti

Connessi, e segnalano tempestivamente alla Banca tutte le informazioni necessarie al verificarsi di circostanze che modifichino la qualifica di Soggetto Collegato.

La Segreteria e Affari Societari mantiene un elenco dei Soggetti Collegati e provvede ad aggiornarlo tempestivamente ponendo in essere le idonee soluzioni per acquisire le informazioni necessarie e garantirne la pronta, completa e accurata rilevazione, anche attraverso il coinvolgimento di altre strutture organizzative. L'attività e le tempistiche relative all'aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati sono disciplinate nel dettaglio all'interno delle *"Politiche in materia di assetti organizzativi, gestione delle operazioni e controlli interni sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati"*, a cui si rimanda.

Le informazioni sui **soggetti collegati** devono essere correlate con quelle già censite in osservanza delle prescrizioni ex art. 136 TUB.

Benché non si tratti di soggetti collegati ai sensi della disciplina di riferimento, la Banca censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini sino al 2° grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Ai fini del mantenimento di un adeguato *database* delle informazioni censite e per supportare l'assolvimento degli adempimenti segnaletici richiesti, le modalità di raccolta delle informazioni sono (il più possibile) integrate nei sistemi informativi, con ciò agevolando l'adeguato presidio dei processi sottostanti le transazioni con soggetti collegati e assicurando che, a ogni occorrenza, si attivino le procedure richieste dalle Disposizioni.

## **Articolo 5 – Operazioni con Soggetti Collegati**

Costituiscono operazioni con Soggetti Collegati le transazioni che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Ai fini del presente Regolamento, si considerano operazioni con Soggetti Collegati anche le operazioni, concluse con tali soggetti, che abbiano in seguito dato luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

Non si considerano operazioni con Soggetti Collegati:

- i) quelle effettuate con o tra società controllate, anche congiuntamente, in modo totalitario;
- ii) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle Disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- iii) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di *"collateral"* poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- iv) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Le operazioni con Soggetti Collegati si distinguono in:

- a. operazioni di maggiore rilevanza;
- b. operazioni di minore rilevanza.

### **Operazioni di maggiore rilevanza**

La Banca considera di maggiore rilevanza le operazioni che presentino un superamento della soglia del 5% di uno dei seguenti indici, applicabili a seconda della specifica operazione:

a) "Indice di rilevanza del controvalore": è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla Banca.

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) "Indice di rilevanza dell'attivo": utilizzato solo nei casi di operazioni di acquisizione, fusione e scissione, è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca dall'ultimo stato patrimoniale disponibile.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

Sono altresì da considerare **operazioni di maggiore rilevanza** le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio **con il medesimo soggetto collegato**, le quali, pur **non qualificabili singolarmente** come

operazioni di maggiore rilevanza, **superino**, ove **cumulativamente considerate**, le **soglie di rilevanza identificate**.

Sono da considerarsi sempre operazioni di maggiore rilevanza:

- Passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.
- in base a criteri quantitativi o qualitativi, le locazioni attive e passive, le operazioni di finanza per la proprietà (portafoglio finanziario di proprietà dell'Istituto) e infine gli acquisti (es.: appalto di opere, prestazioni di servizi, forniture di bene etc.) ed i contratti/accordi/intese di natura commerciale aventi un valore superiore ad euro 50.000,00 (ed entro il limite statutario di € 100.000) nonché convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi.

La Banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi. L'elenco di tali operazioni viene dettagliatamente fornito nelle "Politiche in materia di assetti organizzativi, gestione delle operazioni e controlli interni sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati".

### **Operazioni di minore rilevanza**

La Banca considera di minore rilevanza le operazioni con Soggetti Collegati in cui uno degli indici di maggiore rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti minore o uguale alla soglia del 5% e il cui controvalore è superiore a 250.000 euro.

## **Articolo 6 – Casi e facoltà di esclusione**

Coerentemente con quanto disposto dalla vigente disciplina in materia (rif. Titolo V, Capitolo 5, Sezione III, par. 3.7 della Circolare Banca d'Italia 263 del 2006), sono di seguito identificate le tipologie di operazioni per le quali la Banca prevede l'esenzione dagli obblighi procedurali.

Non sono previste deroghe procedurali in caso di urgenza.

### **6.1. Operazioni di importo esiguo**

Si tratta di operazioni con Soggetti Collegati il cui controvalore non eccede:

- per le Banche il cui patrimonio di vigilanza<sup>2</sup> (consolidato, in caso di gruppi) è inferiore a 500 milioni di Euro, la soglia di 250.000 Euro,
- per le Banche il cui patrimonio di vigilanza<sup>3</sup> (consolidato, in caso di gruppi) è superiore a 500 milioni di Euro, il minore tra 1.000.000 di Euro e lo 0,05% del Patrimonio di Vigilanza.

---

<sup>2</sup> A seguito del recepimento del CRR n. 575/2013 la voce "Patrimonio di Vigilanza" è da intendersi sostituita con la nuova definizione di "Fondi Propri".

<sup>3</sup> A seguito del recepimento del CRR n. 575/2013 la voce "Patrimonio di Vigilanza" è da intendersi sostituita con la nuova definizione di "Fondi Propri".



## 6.2. Operazioni ordinarie

Si tratta di operazioni con Soggetti Collegati di minore rilevanza che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Banca e della connessa attività finanziaria, purché concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

La Banca classifica un'operazione come ordinaria quando rispetta tutte le condizioni di seguito riportate:

- a. rientra nella normale operatività di business della banca (es. finanziamenti, finanza per la clientela, operazioni di raccolta diretta)
- b. prevede l'applicazione di condizioni (tassi, durata, commissioni, ecc): rientranti nei limiti dei poteri delegati conferiti al Responsabile Area Commerciale.
- c. prevede l'utilizzo di uno schema contrattuale standard.

La delibera contiene elementi che comprovano il carattere "ordinario" dell'operazione.

## 6.3 Operazioni concluse ai sensi dell'art. 136 del TUB

Per le operazioni poste in essere con soggetti collegati che siano Esponenti aziendali o soggetti ad essi riferibili, laddove ricadano anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, la Banca applica le seguenti procedure:

- con riferimento alla "fase pre-deliberativa":

all'Amministratore Indipendente viene fornita, con congruo anticipo, un'adeguata informativa sull'operazione oggetto di delibera. Allo stesso deve essere inoltre riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti di propria scelta. L'Amministratore Indipendente individua le lacune / inadeguatezze relative alla fase pre-deliberativa e le rappresenta ai soggetti competenti a deliberare. In caso di operazioni di maggiore rilevanza, l'Amministratore Indipendente è coinvolto anche nella fase delle trattative e dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

- con riferimento alla delibera, la stessa è soggetta all'iter stabilito dal citato articolo 136 del TUB (approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto di voto, con il parere favorevole di tutti i membri del Collegio Sindacale); inoltre, la delibera non è soggetta al parere preventivo e motivato dell'Amministratore Indipendente purché la stessa fornisca:

- adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

## **Articolo 7 - Nomina dell'Amministratore Indipendente per le operazioni con soggetti collegati**

Le Disposizioni di Vigilanza attribuiscono un ruolo rilevante agli Amministratori Indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera.

In particolare ad essi spettano:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità del presente Regolamento e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- l'esame in fase pre-deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;
- il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca in merito all'interesse della stessa al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggiore rilevanza.

In deroga a quanto richiesto dalle Disposizioni, le BCC-CR non sono tenute a costituire appositi comitati per le operazioni della specie, potendo assegnare i compiti propri degli amministratori indipendenti a uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti richiesti dalle Disposizioni di Vigilanza in relazione alla concreta fattispecie sulla quale il Consiglio è chiamato a deliberare<sup>4</sup>.

Come anticipato in premessa, per assicurare la dialettica ritenuta necessaria a una corretta valutazione delle operazioni della specie senza pregiudicare la necessaria tempestività del processo pre-deliberativo e deliberativo, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2012, nella seduta del 2 dicembre 2013 e del 3 maggio 2016 ha nominato un Amministratore (indipendente) ed in caso di suo impedimento o di assenza del requisito di indipendenza per la specifica operazione un "supplente" Amministratore (indipendente).

---

<sup>4</sup> Si definisce indipendente l'amministratore che non sia controparte della Banca nell'operazione, non abbia interessi nella stessa ai sensi del dettato dell'art. 2391 del codice civile e sia in possesso dei requisiti di indipendenza per le Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali definiti dall'art. 32 dello Statuto.

Il presente documento attribuisce all'Amministratore Indipendente<sup>5</sup> il compito di presidiare le tematiche relative alle operazioni con soggetti collegati, nei limiti del ruolo attribuito agli Amministratori indipendenti dalle Disposizioni di Vigilanza.

Per le finalità connesse al proprio ruolo, all'Amministratore Indipendente è attribuito, previo parere di congruità espresso dal Collegio Sindacale, un budget annuo.

Per completezza, di seguito si richiama il ruolo, strettamente interrelato con quello dell'Amministratore Indipendente e altrettanto rilevante, attribuito al Collegio Sindacale, al quale spetta, in particolare:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità del presente Regolamento e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati, non vincolanti nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggior rilevanza per le quali l'Amministratore Indipendente abbia preventivamente espresso un parere negativo o condizionato a rilievi.

## **Articolo 8 – Procedure deliberative delle operazioni con Soggetti Collegati**

### **8.1 Operazioni di minore rilevanza**

La funzione incaricata dell'istruttoria dell'operazione verifica se la controparte è Parte Correlata o Soggetto Connesso.

In caso affermativo, la stessa accerta se l'operazione rientra nei casi di esenzione di cui all'articolo 6, avvalendosi eventualmente del supporto dell'Ufficio di sede competente.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Qualora non ricorrano i casi di esenzione previsti dal presente Regolamento e, più in generale, dalla normativa di riferimento, la funzione operativa responsabile dell'operazione predispone le informazioni relative all'operazione. Rilevano in particolare la natura della correlazione, le modalità esecutive dell'operazione nonché l'interesse della Banca (economico, commerciale, strategico, etc.) al suo compimento, le condizioni, anche economiche, di realizzazione della stessa, il procedimento valutativo seguito, gli eventuali fattori di rischio per la Banca.

L'Unità Operativa responsabile dell'istruttoria informa tempestivamente la Segreteria e Affari Societari, affinché la stessa si attivi per inoltrare all'Amministratore Indipendente le informazioni richiamate ai fini del rilascio del parere previsto dalla disciplina.

L'Amministratore Indipendente ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni rispetto a quelle in suo possesso nonché di farsi assistere – occorrendo – da uno o più esperti di propria scelta.

L'Amministratore Indipendente, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle

---

<sup>5</sup> In caso di impedimento ovvero privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione si faccia riferimento al Supplente.

relative condizioni ed esprime al soggetto deliberante, prima che questo si pronunci, un preventivo e motivato parere non vincolante.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dall'Amministratore Indipendente.

## **8.2 Operazioni di maggiore rilevanza**

Per le operazioni di maggiore rilevanza trovano applicazione le regole procedurali di cui all'articolo 8.1 (operazioni di minore rilevanza), oltre a quanto di seguito specificato.

Nell'ambito delle operazioni di maggiore rilevanza, l'Amministratore Indipendente<sup>6</sup> è coinvolto nelle fasi di trattativa ed istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati delle negoziazioni e della istruttoria.

Il descritto flusso informativo è inoltrato dall'unità organizzativa responsabile dell'operazione per il tramite della Segreteria e Affari Societari.

Rilevano in particolare la natura della correlazione, le modalità esecutive dell'operazione nonché l'interesse della Banca (economico, commerciale, strategico, etc.) al suo compimento, le condizioni, anche economiche, di realizzazione della stessa, il procedimento valutativo seguito, gli eventuali fattori di rischio per la Banca.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte dell'Amministratore Indipendente, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche all'organo con funzione di controllo (Collegio Sindacale) a cui va resa congrua informativa – nei tempi e nei contenuti – sull'operazione. Al parere reso dall'organo di controllo si applicano le previsioni dettate per il parere dell'Amministratore Indipendente (cfr art. 7).

## **8.3 Operazioni di competenza assembleare**

La competenza a deliberare operazioni con Soggetti Collegati è rimessa al Consiglio di Amministrazione<sup>7</sup>.

Fatti salvo quanto per legge o da Statuto di competenza dell'Assemblea, sono da sottoporre al Consiglio di Amministrazione tutte le pratiche aventi ad oggetto:

- finanziamenti attivi;
- acquisti (es.: appalto di opere, prestazioni di servizi ecc.) e contratti/accordi/intese di natura commerciale, convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi;
- operazioni che la Banca qualifica di maggiore rilevanza ai sensi del presente Regolamento e delle relative Politiche in materia di soggetti collegati.

---

<sup>6</sup> In caso di impedimento ovvero privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione si faccia riferimento al Supplente.

<sup>7</sup> Salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea. Nel caso in cui la competenza a deliberare operazioni con soggetti collegati venga rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea dei soci, le medesime regole previste dalle procedure deliberative sopra illustrate sono applicate alla fase di proposta che l'organo amministrativo presenta all'Assemblea.

Per i restanti ambiti di operatività (ad es. operazioni di raccolta diretta, finanza per la clientela etc) sono da sottoporre al Consiglio di Amministrazione le pratiche aventi carattere non ordinario o di maggiore rilevanza.

Il parere dell'Amministratore Indipendente e l'eventuale parere richiesto al Collegio Sindacale vengono trasmessi al Consiglio di Amministrazione e allegati alla delibera.

I riferimenti inerenti a eventuali operazioni di maggiore rilevanza deliberate nonostante l'Amministratore Indipendente e/o il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi, devono essere riportati annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei soci.

In ogni caso (sia per le operazioni di minore rilevanza che per quelle di maggiore rilevanza), la delibera deve fornire un'adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Con riguardo alle operazioni ordinarie è sufficiente indicare nella delibera gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione a seguito delle opportune considerazioni effettuate sulla base degli elementi dianzi indicati (riconciliabilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte).

Di seguito si rappresentano sinteticamente le procedure deliberative stabilite in funzione delle diverse tipologie di operazione:

Fase	Sotto fase	Tipologia operazione			
		Importo esiguo	Minore rilevanza	Maggiore rilevanza	Ordinarie <sup>8</sup>
Pre-deliberativa	Coinvolgimento Amministratori indipendenti nella fase delle trattative e dell'istruttoria	–	–	✓	–
	Informativa verso Amministratori indipendenti	–	✓	✓	–
	Eventuale assistenza	–	✓	✓	–

<sup>8</sup> Nel caso di operazioni ordinarie, il Regolamento può limitarsi a prevedere che: a) la delibera contenga elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione e b) vi siano flussi informativi, almeno annuali, idonei a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni.

	Rappresentazione eventuali lacune all'organo deliberante	–	✓	✓	–
Deliberativa	Formulazione da parte degli Amministratori indipendenti di un parere preventivo all'Organo deliberante	–	✓	✓	–
	Definizione di un'adeguata motivazione alla delibera	–	✓	✓	–
	Informativa verso l'Organo con funzione di supervisione strategica sulle operazioni concluse	–	✓	✓	–
	Assunzione deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione	✓	✓	✓	✓
	Richiesta parere preventivo all'Organo con funzione di controllo, in caso di parere negativo o condizionato da parte degli Amministratori indipendenti	–	–	✓	–
	Informativa almeno annuale verso l'Assemblea sulle operazioni con parere negativo degli Amministratori indipendenti / Organo con funzione di controllo	–	–	✓	–

### **Articolo 9 – Procedure relative al rischio di conflitto di interessi del “personale rilevante”**

L'Amministratore Indipendente esamina e approva nuove proposte e/o modifiche dei regolamenti e/o codici di condotta, proposti dalla Direzione Generale della Banca, diretti ad assicurare il presidio delle operazioni compiute dal c.d. “personale più rilevante” della Banca identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, in modo da assicurare l'impegno del personale a dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni e l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto (es. concessione del credito, passaggio a contenzioso) ai livelli gerarchici superiori.

## **Articolo 10 – Flussi informativi**

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'Amministratore Indipendente sono destinatari di un'informativa (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni operazione con Soggetti Collegati) da rendersi:

- a. su base trimestrale relativamente alle operazioni di minore rilevanza non ordinarie effettuate nel periodo di riferimento. Quelle deliberate con il parere negativo dell'Amministratore Indipendente sono singolarmente comunicate non appena deliberate;
- b. su base trimestrale relativamente alle operazioni di maggiore rilevanza effettuate nel periodo di riferimento;
- c. su base annuale relativamente alle operazioni di minore rilevanza ordinarie effettuate nel periodo di riferimento;
- d. un elenco delle operazioni di maggiore rilevanza compiute sulle quali l'Amministratore Indipendente o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi, da presentare almeno annualmente all'Assemblea dei soci.

La responsabilità di predisposizione delle informative è attribuita, per il tramite della Segreteria e Affari Societari, a seconda della tipologia di informativa, a differenti unità così come disciplinato dalle *“Politiche in materia di assetti organizzativi, gestione delle operazioni e controlli interni sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”*.

Le citate Politiche, alle quali si rimanda, contengono inoltre esplicita previsione di ulteriori flussi informativi da rendersi con le modalità e la frequenza ivi disciplinate.

Le attività di rischio verso Soggetti Collegati sono inoltre segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità ed il livello di dettaglio previsti dalla disciplina segnaletica prudenziale.

## **Articolo 11 – Disposizioni finali**

Le modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento che si rendessero necessarie a seguito di disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, ovvero che si rendessero opportune in considerazione dell'operatività della Banca e/o dell'esperienza via via maturata nella materia oggetto del presente Regolamento, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Banca.

**Limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati**  
*(Limiti riferiti al Patrimonio di Vigilanza consolidato e individuale)*

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
<b>Limiti consolidati</b>	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,50%	15%
		Altre parti correlate		
		7,50%	10%	20%